



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N. DEL

Servizio: Studi di Viabilità e Adozione Ordinanze di Segnaletica Stradale

ORIGINALE DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 41 del 03/10/2022

Oggetto: NUOVA DISCIPLINA DEI FLUSSI VEICOLARI NELLE PIAZZE CENTRALI DEL PAESE - RIF. SENTENZA TAR LECCE N. 667 DEL 26.4.2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la sentenza TAR Lecce n.667 del 26.4.2022 con la quale - a seguito di ricorso di un residente di via Santo Spirito - sono stati annullati i seguenti provvedimenti politico-amministrativi e di natura dirigenziale: deliberazione G.C. 8.2.2021 n.9 e tutti gli atti, le direttive e gli studi presupposti, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; ordinanza dirigenziale 16.2.2021 n.6; ordinanza dirigenziale 23.3.2021 n.8;

DATO ATTO che il TAR Lecce ha annullato i mentovati provvedimenti nei limiti del *difetto di istruttoria*, facendo espressamente salvo il *potere di riedizione* della P.A., per il quale contenzioso la Giunta comunale con *deliberazione n.82 del 12.8.2022* ha manifestato la volontà di resistere nonché di proporre di Appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza n.667/2022;

RICHIAMATA la *deliberazione G.C. n.69 del 23.6.2022* con la quale l'organo giuntale - ai fini del citato potere di riedizione - ha conferito i seguenti atti di indirizzo, in mera esecuzione della citata sentenza, al fine di:

- 1) adottare un *nuovo atto di regolamentazione entro e non oltre il 30 settembre 2022* nell'area di interesse della zona del centro storico - previa elaborazione di opportuno atto istruttorio - avvalendosi di supporto specialistico di professionista esperto in questioni di viabilità e del supporto degli uffici tecnici comunali, disponendo che mancanza di adozione nel citato termine, i flussi veicolari dovranno trovare regolamentazione nei provvedimenti antecedenti agli atti annullati;
- 2) adottare un *provvedimento temporaneo con efficacia limitata al 30 settembre 2022* - nelle more del provvedimento definitivo - garantendo le esigenze di *sicurezza stradale* sulla via Santo Spirito nonché verificando la possibilità di dirottare flussi veicolari su eventuali *arterie alternative* e di *migliori caratteristiche* rispetto alla via Santo Spirito secondo la citata sentenza TAR n. 667/2022, altresì coniugando gli interessi concomitanti alla tutela del manto stradale delle Piazze centrali del paese, le attività economiche e commerciali, la farmacia di via Carducci nonché - sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica - il corretto svolgimento della programmazione degli eventi estivi 2022 nelle Piazze ed il centro storico giusta *deliberazione G.C. n.67 del 20.6.2022*;
- 3) istituire per il periodo dal 1 luglio 2022 al 10 settembre 2022 un' *Area Pedonale Urbana* nelle Piazze Umberto I e XXIV Maggio (dalle ore 21:00 alle ore 02:00) per il corretto svolgimento della programmazione degli eventi estivi 2022 nelle Piazze ed il centro storico giusta citata deliberazione G.C. n.67/2022;

DATO ATTO della *relazione prot. n.10266 del 28.6.2022* del responsabile del settore Pianificazione del

territorio da cui si evince che le vie del centro storico adiacenti e correlate alla via Santo Spirito presentano dimensioni inferiori rispetto al citato tratto di via Santo Spirito, con un manto stradale le cui caratteristiche metriche, morfologiche sconsigliano di ritenerle arterie di ordinario scorrimento veicolare eccetto che per categorie riservate;

RICHIAMATA la propria *ordinanza dirigenziale R.G. n.28 del 1.7.2022* quale provvedimento temporaneo con efficacia limitata al 30.9.2022, con cui in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla citata sentenza TAR n.667/2022 nonché tenendo conto anche di precedenti richieste della ricorrente (prot. gen. n.769 del 19.1.2021 e prot. gen. n.15300 del 16.11.2020, con cui chiedeva che sul tratto di via Santo Spirito venisse istituito il limite di 20 Km/h, segnaletica di Stop all'altezza di vico Salandra e divieto dei mezzi pesanti), sono state emanate le seguenti disposizioni con le quali:

a) è stata *potenziata la segnaletica di sicurezza stradale* su via Santo Spirito con:

- segnaletica di attraversamenti pedonali;
- limite di velocità di '20 Km';
- segnaletica di 'Stop' su via Santo Spirito/intersezione con Vico Salandra;
- divieto di circolazione per mezzi pesanti con ulteriore limite di sagoma;
- divieto di circolazione di autobus e mezzi destinati al trasporto di persone.

b) sono state confermate - sino alla data del 30.9.2022 - le disposizioni di disciplina della regolamentazione viaria delle ordinanze dirigenziali n.31 del 6.11.2020; n.6 del 16.2.2021 e n. 8 del 23.3.2021 per la *oggettiva impossibilità di dirottare flussi su arterie alternative e di migliori caratteristiche rispetto alla via Santo Spirito*, alla luce dei rilievi della relazione del ufficio tecnico comunale prot. n.10266 del 28.6.2022, dovendo contestualmente nell'imminenza degli eventi estivi 2022:

- garantire un percorso alternativo nell'ipotesi di contingentamento degli accessi e la circolazione per la l'istituzione dell'APU temporanea di cui all'indirizzo della citata *deliberazione G.C. n.69/2022*;
- al contempo, coniugare gli interessi concomitanti alla tutela del manto stradale delle Piazze centrali del paese, le attività economiche e commerciali, la farmacia di via Carducci nonché - sul piano dell'ordine e sicurezza pubblica - il corretto svolgimento degli eventi estivi 2022 nelle Piazze ed il centro storico, per l'attuazione dei piani di sicurezza, giuste comunicazioni del Questore di Lecce;

RICHIAMATA la propria *determinazione RG n.448 del 4.8.2022* con la quale - a seguito di avviso pubblico - è stato conferito incarico di supporto al R.U.P. a professionista esperto in piani del traffico, per l'istruttoria ai fini dell'adozione del *definitivo atto di regolamentazione da adottare entro il 30.9.2022*;

PRESO ATTO dello *studio di viabilità del 28.9.2022 (prot. gen.14474 del 29.9.2022)* del citato professionista esperto in piani del traffico, con cui si illustrano le difficoltà incontrate nell'esaminare lo stato dei luoghi che risiedono essenzialmente in un ambiente complesso caratterizzato da una molteplicità di soggetti e componenti che operano spesso con esigenze ed interessi in conflitto, ponendosi quindi il problema di scelte da affrontare con la definizione di una scala di priorità rispetto alla quale ordinare il provvedimento finale in conformità alla citata sentenza TAR n.667/2022, tra i quali:

- interesse alla sicurezza della circolazione e tutela del basolato stradale e nelle Piazze centrali e per la istituzione in esse di una Zona a traffico limitato (Z.T.L.) e/o Area urbana pedonale (A.P.U.);
- interesse dei residenti alla sicurezza della circolazione;
- interesse dei commercianti alla fruizione delle attività di esercizi commerciali, pubblici esercizi pub, attività commerciali in genere, tra cui la farmacia in via Carducci;

CONSIDERATO che il citato studio di viabilità prot. gen.14474/2022 richiama la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale - a firma del responsabile del Settore Pianificazione del Territorio, ing. Manca Mauro (*prot. gen. n.10266 del 28.6.2022*) - da cui si evince che il tronco di via Santo Spirito compreso tra l'intersezione con via Mameli e l'intersezione con Piazza XXVI, misura una *larghezza media della carreggiata stradale di 4,50 mt.*;

ATTESO che in base alle *misurazioni effettuate dal tecnico redattore ingegnere ed attestate nel citato*

studio di viabilità prot. gen.14474/2022 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:

a) si evince che la sezione minima del tratto di strada di via Santo Spirito compresa tra via Mameli e Piazza XXIV Maggio di 3,10 m è quella che ha la maggiore sezione per il transito degli veicoli rispetto alle vie adiacenti del comparto viario del centro storico di contorno alle Piazze centrali del paese, priva di basolato e ben asfaltata a piano di viabilità, priva di sconnessioni e/o pendenze di rilievo; la dimensione minima della corsia del tratto di strada via Santo Spirito tra via Mameli e la Piazza XXIV Maggio è *superiore a 3,00 m.*, ossia pari a *3,10 m.*;

- *Via Santo Spirito nr.53: larghezza corsia 3,70 m.*;
- *Via Santo Spirito nr.25: larghezza corsia 3,80 m.*;
- *Via Santo Spirito nr.17: larghezza corsia 3,10 m.*;

b) si ravvisa la oggettiva impossibilità di individuare arterie alternative e di migliori caratteristiche rispetto alla via Santo Spirito, per dirottare flussi veicolari su altre vie limitrofe del centro storico, sul cui tratto, indipendentemente dal senso di marcia, avendo un franco laterale per lato di circa 27,0 cm. a differenza delle vie limitrofe alla via Santo Spirito (via San Giovanni e prolungamento verso L.go Porta Nuova, via Saverio Prete, via Spani, via Giovanna D'Arco, via De Nicola-Milano) che sono *tutte inferiori a m. 3,00:*

- *Via San Giovanni: larghezza minima corsia 2,45 m.*;
- *Via Saverio Prete: larghezza minima corsia 2,55 m.*;
- *Via G. D'arco: larghezza minima corsia 2,87 m.*;
- *Via Spani: larghezza minima nella strettoia 2,33 m.*;

DATO ATTO dei rilievi dello studio di viabilità prot. gen.14474/2022 in base ai quali si svolgono le seguenti considerazioni di natura tecnica:

a) *lasciare inalterato il senso di circolazione di via Roma*, ciò al fine di garantire un percorso complementare e alternativo nell'ipotesi di contingentamento degli accessi e la circolazione per la l'istituzione della ZTL e fruizione dell'accesso alla farmacia di via Carducci, come già per l'ipotesi di APU temporanea nel periodo estivo, funzionale - sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica - al corretto svolgimento della programmazione degli annuali ricorrenti eventi estivi in ottemperanza alle disposizioni della Circolare del Ministero dell'interno del 28.7.2017 n.11001/110 che evidenzia l'obbligatorietà delle misure di sicurezza preventiva attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico;

b) *escludere l'ipotesi del doppio senso circolatorio su via Roma*, posto che si avrebbe un *aumento di traffico* sulle due piazze creando un *punto di conflitto* tra i flussi provenienti quelli provenienti da via Verrienti e quelli di via Roma nonché impedendo la istituzione di direttrici di marcia funzionali alla limitazione di flussi nelle Piazze (ZTL);

c) *invertire l'attuale senso di circolazione in Piazza XXIV Maggio al fine di decongestionare il traffico veicolare sul tronco di via Santo Spirito (tra via Mameli e Piazza XXIV Maggio)*, in modo che il flusso di traffico veicolare proveniente dalla parte Nord-Est del paese con destinazione centro storico (Piazza Umberto I), non sia più obbligato a svoltare unicamente *a sinistra* sulla via Roma ma possa avere l'ulteriore opzione di svoltare *a destra* su Piazza XXIV Maggio in direzione via San Giovanni/Via Carducci/via Mazzini; ed a quel punto la via Carducci sarà raggiungibile - non solo unicamente tramite la via Santo Spirito - ma anche per il tramite di Piazza XXIV Maggio;

d) *implementare la sicurezza stradale nella circolazione sul citato tronco di via Santo Spirito* potenziando ulteriormente la segnaletica di rallentamento sul citato tronco di via Santo Spirito con dossi artificiali, come da simulazione nello studio di viabilità prot. gen.14474/2022;

RITENUTO di dovere dare esecuzione agli indirizzi conferiti con *deliberazione G.C. n.69 del 23.6.2022* facendo proprie le motivazioni di cui al citato *studio di viabilità prot. gen.14474/2022* ai fini della nuova disciplina viaria in ragione degli atti annullati dalla sentenza del Tar Lecce n.667/2022 nonché ritenuto di revocare la propria *ordinanza R.G. n.31 del 6.11.2020* attuativa dello studio di viabilità prot. gen. n.11544 del 26.8.2022 quale atto presupposto esecutivo della direttiva assessorile prot. n.14875 del 6.11.2020;

DATO ATTO della cessazione degli effetti di cui alla citata *ordinanza dirigenziale R.G. n.28 del 1.7.2022* quale provvedimento temporaneo con efficacia limitata al 30.9.2022;

VISTE tutte le motivazioni sin qui espresse nonché così come riportate negli atti e provvedimenti in narrativa, ivi comprese le motivazioni di cui allo studio di viabilità prot. gen.14474/2022, che qui si

intendono tutte espressamente richiamate e fatte proprie, ai fini della corretta valutazione dei seguenti interessi concomitanti:

- *interesse dei residenti sul tronco di via Santo Spirito compreso tra via Mameli e Piazza XXIV Maggio ai fini della sicurezza della circolazione e per l'ulteriore decongestionamento dei flussi viari tenuto conto della citata sentenza TAR n.667/2022;*
- *interesse alla sicurezza della circolazione e tutela del basolato stradale e nelle Piazze centrali e per la istituzione in esse di una Zona a traffico limitato (Z.T.L.) e/o Area urbana pedonale (A.P.U.);*
- *interesse dei commercianti alla fruizione delle attività di esercizi commerciali, pubblici esercizi pub, attività commerciali in genere, nelle Piazze Umberto I, XXIV Maggio e vie limifrofe del centro storico;*

VISTI gli artt. 5 co.3 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo C.d.S.) e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di esecuzione del richiamato Nuovo C.d.S, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n°495 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

ESPRESSO il proprio parere favorevole ai sensi dell'art.7 comma 3 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n.2 del 08.02.12;

ORDINA

a) di revocare la propria ordinanza dirigenziale R.G. n.31 del 6.11.2020;

b) di dare atto della cessazione degli effetti di cui all' ordinanza dirigenziale R.G. n.28 del 1.7.2022 quale provvedimento temporaneo con efficacia limitata al 30.9.2022;

c) di adottare la seguente regolamentazione della disciplina viaria sulle seguenti vie e Piazze:

1. Istituzione del senso unico di circolazione in Piazza XXI Maggio, direzione di marcia verso via San Giovanni/via Carducci:

- senso unico parallelo direzione sinistra, posto frontalmente al traffico proveniente dal prolungamento di via San Giovanni direzione Piazza XXIV Maggio;
- lato destro: divieto di fermata;
- lato sinistro: istituzione di aree di sosta/parcheggio 'longitudinali';
- senso vietato e direzione obbligatoria a destra all'intersezione con via Santo Spirito-Carducci;

2. Istituzione del senso unico di circolazione in Santo Spirito - tronco viario a partire dall'intersezione con via Mameli sino all'intersezione con Piazza XXIV Maggio - con divieto di circolazione per autobus, autocarri con massa a p.c. sup. a 3,5 t. e limite di sagoma sup. a 2,10 m. :

- divieto di fermata ambo i lati su via Santo Spirito dopo l'intersezione con via Mameli;
- divieto di circolazione di autobus, autocarri con massa a pieno carico sup. a 3,5 t. e limite massimo di sagoma 2,10 in larghezza;
- segnaletica di attraversamenti pedonali su tutto il tratto e limite di velocità di '20 Km';
- dossi artificiali nei pressi dei civici n.26 e n.38:
 - n.1 palo tubolare sagomato in acciaio antirotazione Ø mm 60 altezza cm.330;
 - n.1 segnale in ferro 10/10 "DOSSO", figura 85, triangolo 60, pellicola rifrangente classe 1;
 - n.1 pannello integrativo in ferro 10/10, cm.53x18, pellicola rifrangente classe 1, "SERIE DI DOSSI ARTIFICIALI";
 - n.1 segnale in ferro 10/10 "LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20 Km/h", figura 50, disco Ø mm.60, pellicola rifrangente classe 1;
 - n.2 markers stradali lampeggianti;
- segnaletica di Stop all'intersezione con Vico Salandra;
- segnaletica di Stop con direzione obbligatoria sinistra verso via Carducci su intersezione via Santo Spirito con Piazza XXIV Maggio-Carducci;
- segnale di senso vietato con direzione obbligatoria sinistra, ambo i lati, intersezione Piazza XXIV Maggio;

3. Istituzione del senso unico di circolazione in via Mameli, direzione di marcia verso via Santo Spirito;

- senso unico parallelo sinistra/destra frontale all'intersezione con via Santo Spirito
- direzione obbligatoria a sinistra per autobus, autocarri con massa a pieno carico sup. a 3,5 t. e limite massimo di sagoma 2,10 in larghezza all'intersezione con via Santo Spirito
- senso unico frontale e divieto di sosta lato destro;
- stop all'intersezione con via Santo Spirito

4. Istituzione del senso unico di circolazione in via Roma, tronco viario a partire dall'intersezione con Piazza Umberto I sino all'intersezione con via Garibaldi:

- lato destro: senso unico frontale e divieto di fermata, dopo l'intersezione con Piazza Umberto I°
- prolungamento di via Roma;
- lato destro: segnale triangolo doppio senso di circolazione prima dell'intersezione con via Garibaldi;
- senso vietato in corrispondenza dell'intersezione con via Garibaldi;
- preavviso e direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con via Garibaldi, con direzione verso quest'ultima;
- lato sinistro: istituzione di aree di sosta/parcheggio longitudinali sino ad all'intersezione con via Spani;
- lato sinistro: istituzione di aree di sosta/parcheggio longitudinali sino ad all'intersezione con via Garibaldi;

5. Istituzione del doppio senso di circolazione in via Roma, tronco viario a partire dall'intersezione con via Leverano/Dante sino all'intersezione con via Garibaldi:

- divieto di transito autocarri con massa a pieno carico sup. a 3,5 t. e segnale di limite massimo di sagoma 2,10 in larghezza all'intersezione con via Roma;
- lato destro: divieto di fermata, direzione via Dante-Leverano sino a vico Farnarani,
- lato destro: divieto di sosta, direzione via Dante-Leverano dopo vico Farnarani;
- lato-destro: istituzione di aree di sosta/parcheggio longitudinali direzione via Garibaldi, a partire da dopo strada senza uscita;

6. Istituzione del senso unico di circolazione in via Garibaldi, tronco viario a partire dall'intersezione con via Roma sino all'intersezione con via Mameli, direzione di marcia verso via Mameli;

- senso unico parallelo sulla via Garibaldi - intersezione con via Roma;
- divieto di fermata sulla via Garibaldi (lato destro) dopo l'intersezione con via Roma
- stop/direzione obbligatoria a destra su via Garibaldi - intersezione con via Mameli;
- senso vietato su via Garibaldi - intersezione con via Mameli;
- direzione obbligatoria a sinistra su tratto via Garibaldi che va da via S.Elia a via Mameli, prima dell'intersezione con via Mameli-Trento;
- direzione obbligatoria diritto su via Mameli (tratto dopo via Trento), prima dell'intersezione con via Garibaldi

7. Istituzione senso unico sul tratto di Piazza Umberto I° di fronte alla Chiesa Madonna delle Grazie:

- senso unico in direzione via Cesare Battisti e divieto di fermata ambo i lati;

8. Istituzione senso unico in via Cesare Battisti direzione di marcia verso via Giovanna D'Arco:

- lato sinistro: divieto di fermata sino a prima della curva;
- lato sinistro: istituzione di n.1 area di sosta/parcheggio 'longitudinale' e subito dopo la curva a seguire stalli di sosta/parcheggio 'a pettine', con sosta consentita negli stalli;
- lato-destro: divieto di fermata per mt. 5,00 ed a seguire istituzione di aree di sosta/parcheggio longitudinali sino a prima della curva e divieto di sosta a seguire;
- stop, direzione obbligatoria a destra e senso vietato all'intersezione con via Giovanna d'Arco;

9. Istituzione del senso unico di circolazione in Piazza Umberto I°, tronco viario a partire dal prolungamento di via Verrienti e sino all'intersezione con via Roma, direzione di marcia verso via Roma:

- lato destro: senso unico frontale e divieto di fermata, da fontana monumentale sino all'intersezione con via Roma;
- lato sinistro: istituzione di aree di sosta/parcheggio 'longitudinali' ed una riservata ai portatori di handicap;
- stop, direzione obbligatoria a sinistra/destra e senso vietato all'intersezione di Piazza Umberto I° – prolungamento di via San Giovanni con via Roma;

10. Istituzione del senso unico di circolazione sul tratto di Piazza Umberto I - prolungamento di via San Giovanni sino al congiungimento con Piazza XXIV Maggio, direzione di marcia verso quest'ultima:

- senso unico parallelo direzione sinistra verso via Roma e senso unico parallelo direzione destra verso via San Giovanni, frontalmente all'intersezione con via Roma;*
- lato sinistro e destro divieto di fermata con posizionamento a destra di dissuasori in calcestruzzo mod. panettone ovvero paletti, a partire da dopo l'intersezione con prolungamento di via Verrienti a seguire sino a prima dell'intersezione con via San Giovanni;*

11. Istituzione del senso unico di circolazione in Via San Giovanni, direzione di marcia verso L.go Porta Nuova:

- senso unico frontale sulla via San Giovanni, dopo l'intersezione con Piazza XXIV Maggio;*
- divieto di fermata su via San Giovanni, ambo i lati, dopo l'intersezione con Piazza Umberto I°*
- dare precedenza e direzione obbligatoria a sinistra in L.go Sant'Irene-intersezione con via San Giovanni;*
- senso unico parallelo a sinistra sulla via San Giovanni, di fronte all'intersezione con L.go Sant'Irene;*
- dare precedenza e direzione obbligatoria a destra all'intersezione con Vico Cavour;*
- dare precedenza e direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con Vico Minghetti;*
- dare precedenza e direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con Vico Napoli;*
- senso unico parallelo a sinistra sulla via San Giovanni, di fronte alle intersezioni Vico Minghetti e Vico Napoli;*
- senso vietato e direzione obbligatoria a sinistra sulla via San Giovanni-intersezione con L.go Porta Nuova;*
- dare precedenza e direzione obbligatoria a destra in L.go Porta Nuova - angolo area intersezione di fronte a slargo posto a ridosso dell'arco storico 'Porta Noa';*
- dare precedenza e direzione obbligatoria a sinistra in L.go Porta Nuova - slargo posto a ridosso dell'arco storico 'Porta Noa';*
- stop e senso vietato all'intersezione tra strada di uscita della Porta Nuova e via San Biagio, eccetto residenti;*
- direzione obbligatoria diritto prima dell'intersezione tra strada di uscita della Porta Nuova e via San Biagio, lato destro, direzione via Santa Maria.*

La presente ordinanza viene inviata al responsabile UTC del settore Pianificazione del Territorio per la fornitura e posa in opera della suddetta segnaletica a norma del Codice della Strada (D.Lgs.vo n.285 del 30.4.92) e Regolamento di Esecuzione del CdS (Reg. di Esecuz. n.495 del 16.12.92).

La presente ordinanza viene resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Veglie e comunicata all'ufficio di Polizia Municipale ed alla Stazione Carabinieri di Veglie, per il rispetto delle disposizioni in essa contenute; contro gli inadempienti si procederà secondo quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della Strada e succ. int. e modif. (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285).

La presente ordinanza viene – altresì - comunicata a:

- Prefettura di Lecce;
- Studio legale avv. Valeria Pellegrino.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il responsabile del presente provvedimento è il Responsabile del Settore Polizia Municipale, Comm. capo dott. Massimiliano Leo.

Veglie, 03/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4. SETTORE POLIZIA LOCALE

Avv. Massimiliano LEO